



Comune di Caltanissetta

Ordinanza del Sindaco n° 15 del 10/08/2026

Riferita alla Proposta N. 18

DIREZIONE 2 - LAVORI PUBBLICI - LL.PP. - SUAP - MANUTENZIONI - AMBIENTE -
RANDAGISMO

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, AI SENSI DEGLI ART. 50 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II., PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA RIMOZIONE, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, NONCHÉ PER IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI NELL'AREA DELL'EX MINIERA GESSOLUNGO DENOMINATA "MUSEO REGIONALE DELLE MINIERE DI CALTANISSETTA – GESSOLUNGO", AI SENSI DELL'ART. 192, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI OBBLIGATI QUALI GESTORI E TITOLARI DEL RAPPORTO DI GODIMENTO DELL'AREA.

IL SINDACO

Premesso,

CHE l'art. 50, comma 4 e 5 del D.Lgs. n°267/2000 (TUEL) attribuisce al Sindaco, quale Autorità sanitaria locale e rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge;

CHE il D.Lgs. n° 152 del 03/aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, adegua alle direttive europee la disciplina nazionale riguardo la tutela dell'ambiente, e pertanto, disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, perseguendo la tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

CHE, in particolare, l'art. 192 del citato decreto:

- vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo;
- impone ai soggetti obbligati la rimozione dei rifiuti, il loro recupero o smaltimento ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- attribuisce al Sindaco il potere di ordinare le operazioni necessarie, assegnando un termine per l'esecuzione, decorso inutilmente il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione;

CHE il medesimo articolo 192, al comma 3, dispone che l'obbligo di provvedere grava, oltre che sul responsabile dell'abbandono, anche sul proprietario e sui titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area, qualora la violazione sia loro imputabile a titolo di dolo o colpa, sulla base degli accertamenti effettuati dai soggetti preposti al controllo;

CHE l'art. 255 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede specifiche sanzioni amministrative e penali per l'abbandono incontrollato di rifiuti, con aggravamento delle stesse qualora siano coinvolti rifiuti pericolosi;

VISTI

- la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 570 del 18 dicembre 2021, con la quale il Museo Regionale delle Miniere di Caltanissetta – Gessolungo è stato assegnato al Servizio 31 del Parco Archeologico di Gela per lo svolgimento delle attività di gestione, valorizzazione, manutenzione, sicurezza, tutela e conservazione del sito, come di seguito citato:
- *“Gestione dei progetti realizzati e da realizzare con fondi regionali ed extra regionali e con gli accordi di programma afferenti alle linee d’intervento d’interesse del Servizio. Affari generali e del personale, legale e contenzioso, bandi, gare e contratti, contabilità, ufficiale rogante. Valorizzazione, promozione, ricerca scientifica, Progettazione, sicurezza nei luoghi di lavoro, protezione civile, manutenzione e restauri. **Gestione siti dipendenti**”;*
- la LEGGE REGIONALE 15 maggio 1991 n 17 e ss.mm.ii. “ Istituzione ed ordinamento di musei regionali e interventi nei settori del teatro e dei beni culturali” che all’art. 2 comma 3 istituisce il Museo Regionale delle Miniere di Caltanissetta con sede presso le Miniere Gessolungo;
- la nota n. 159015 del 28.12.2022 del Distretto Minerario di Caltanissetta – Servizio 5, dalla quale risultano individuate catastalmente le particelle costituenti l'intero ex sito minerario di Gessolungo, comprensivo delle aree di pertinenza, identificato al foglio di mappa n. 98, particelle nn. 125, 126, 50, 56, 57 e 58;

CONSIDERATO CHE, dagli atti acquisiti da questo Ufficio Tecnico Comunale al Tribunale, relativi al **fallimento della Miniera Gessolungo S.p.A.** (sentenza di fallimento n. 29/65 e fallimento n. 15/66), risulta dalla relazione del curatore fallimentare del 1965 che tutti i beni esistenti all'interno della miniera appartengono al Demanio della Regione Siciliana come conseguenza del fatto che l’Ente Chimico Minerario Siciliano ha rilevato la miniera negli ultimi anni di gestione a seguito di provvedimento amministrativo di decadenza della concessione mineraria;

CONSIDERATO, altresì, che dalla relazione del curatore fallimentare del 1974, relativa al **fallimento del Consorzio Miniere Gessolungo**, risulta che, per effetto della decadenza della concessione mineraria, i pozzi e le pertinenze minerarie sono stati consegnati all'Ente Minerario Siciliano, a fronte del controvalore delle provviste rilevate dal medesimo Ente, dichiarato dallo stesso integralmente compensato con i maggiori crediti vantati nei confronti del Consorzio e della Miniera Gessolungo S.p.A.;

VISTA la nota indirizzata al Comune di Caltanissetta, prot. n. 16383 del 16.04.2007 dell'Ente Minerario Siciliano in liquidazione, nella persona del Commissario liquidatore, attestante la consegna dell'area dell'ex miniera Gessolungo all'ex Assessorato Industria Dipartimento Regionale dell'Industria, Servizio II Risorse Minerarie ed Energetiche;

VISTI altresì:

- **la comunicazione**, Numero RG GIP:315/2022, della Procura della Repubblica di Caltanissetta, prot. n. 25518 del 24.02.2025/ingresso Direzione V-Polizia Municipale, avente per oggetto “Dissequestro e Restituzione di Cosa Mobile o Immobile – Verbale – da SICP (1081757)”, in relazione al CNR del 03.02.2022, prot. Interno 1110/2021, che fa riferimento al Verbale di Sequestro Giudiziario Preventivo dell'area Miniera Gessolungo del 02.02.2022;
- **il Provvedimento di Dissequestro** dell'ex area miniera Gessolungo in data 20.02.2025 emesso dal GIP a favore dell'avente diritto;
- **la relata notifica effettuata dalla Polizia Municipale di Caltanissetta in data 29.04.2025 nei confronti della Direttrice del Parco Archeologico di Gela**, quale avente diritto alla restituzione del sito, assunta al protocollo del Parco Archeologico di Gela con prot. n. 1639 del 29.04.2025;

CONSIDERATO CHE nel corso del Tavolo Tecnico tenutosi il 12 maggio 2025, alla presenza dei rappresentanti del Comune di Caltanissetta, dell'ARPA Sicilia, del Parco Archeologico di Gela e degli altri Enti interessati, è stato preso atto:

- che l'Autorità Giudiziaria aveva individuato quale custode giudiziario il Direttore del Parco Archeologico di Gela;
- che, sulla base della documentazione acquisita e degli accertamenti svolti dalla Polizia Giudiziaria, il Parco Archeologico di Gela risultava il soggetto gestore dell'area e titolare del relativo rapporto di godimento;

- che il Comune si impegnava a trasmettere ulteriore documentazione comprovante la titolarità della gestione del sito;
- che l'ARPA Sicilia manifestava la propria disponibilità ad effettuare un sopralluogo congiunto finalizzato alla ricognizione, classificazione visiva dei rifiuti presenti nell'intera area della Miniera di Gessolungo;

PRESO ATTO:

CHE in data 22 maggio 2025 veniva eseguito sopralluogo congiunto da parte del personale del Servizio Prevenzione Ambientale del Comune, dell'ARPA Sicilia e del Parco Archeologico di Gela;

CHE il relativo verbale del sopralluogo del 22.05.2025, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 73604 del 10.06.2025, evidenziava che i rifiuti rinvenuti, costituiti prevalentemente da rifiuti solidi urbani (RSU) distribuiti in cumuli in più punti dell'area, risultano concentrati nella porzione iniziale del sito e lungo i margini dei tracciati di accesso agli immobili ivi presenti;

CHE l'area interessata dalla presenza dei rifiuti è stata stimata in circa 1.000 mq, a fronte di una superficie complessiva dell'ex Miniera di Gessolungo di circa 13 ettari;

CHE, nel corso del medesimo sopralluogo, veniva effettuata una classificazione meramente visiva dei rifiuti presenti e venivano prelevati campioni di materiali sospetti contenenti cemento-amianto da sottoporre alle successive analisi di laboratorio;

RILEVATO:

CHE a seguito dell'attività ispettiva eseguita in data 22.05.2025, l'ARPA Sicilia, con nota prot. n. 001-34140-GEN/2025 del 16.07.2025, acquisita al protocollo del Comune al n. 89634 del 16.07.2025, ha trasmesso gli esiti delle attività di classificazione visiva dei rifiuti rinvenuti in superficie nonché i risultati delle analisi di laboratorio eseguite sui campioni prelevati;

CHE dagli accertamenti eseguiti risulta la presenza, nell'area dell'ex Miniera Gessolungo, di rifiuti urbani e rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, riconducibili alle seguenti tipologie:

a) lastre in polistirolo, utilizzate per il "cappotto termico" negli edifici - codice EER 170604,

Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603;

b) guaine in bitume - codice EER 170301*, Miscele bituminose contenenti catrame di carbone;

- c) sfabbricidi – codice EER 170107, Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*;
- d) legno – codice EER 170201, Legno;
- e) RAEE – Codice EER 200135*, Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi;**
- f) Materassi e cuscini – codice EER 200307, Rifiuti ingombranti;
- g) infissi in alluminio – codice EER 170402, Alluminio;
- h) infissi in legno – codice EER 200137*, Legno contenente sostanze pericolose;**
- i) bottiglie di plastica – codice EER 200139, Plastica;
- j) bottiglie di vetro - codice EER 200102, Vetro;
- k) metalli – codice EER 200140, Metalli;
- l) vetro – codice EER 170202, Vetro;
- m) carcasse di elettrodomestici – codice EER 200136, Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135;
- n) sanitari – codice EER 170103, Mattonelle e ceramiche;
- o) rifiuti solidi urbani indifferenziati – codice EER 200301, Rifiuti urbani non differenziati;
- p) serbatoi per acqua cemento-amianto (alcuni integri e altri frantumati) – codice EER 170605*, Materiali da costruzione contenenti amianto (v. paragrafo successivo).**

CHE dagli ESITI ANALITICI RELATIVI AI TRE CAMPIONI DI SOSPETTO CEMENTO- AMIANTO pRELEVATI si rileva la presenza di fibre di amianto, con conseguente classificazione degli stessi quali rifiuti speciali pericolosi, afferenti al codice EER 170605* - Materiali da costruzione contenenti amianto;

ATTESO CHE nella nota del 16.07.2025 l'ARPA Sicilia rappresenta:

- **che** la classificazione visiva può essere soggetta ad errore e per questa motivazione, considerato che è stata effettuata da soggetto terzo, **la classificazione va eseguita dal soggetto obbligato allo smaltimento;**
- **che le competenze** relative alle operazioni di rimozione, smaltimento e ripristino dell'area in esame esse sono richiamate dall'art. 192 del D. Lgs. 152/2006, in particolare, in merito allo smaltimento, esso va effettuato come segue:

□ *i rifiuti non pericolosi, specificati alle lettere a), c), d), f), g), i), j), k), l), m), n) e o) sono suscettibili di recupero tramite ditte autorizzate. Le operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi dovranno eseguirsi a cura di ditte autorizzate ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;*

□ *i rifiuti classificati come pericolosi, specificati alle lettere b), e), h) e p) dovranno essere smaltiti con urgenza tramite ditte specializzate.*

Per un corretto smaltimento è richiesto che siano privilegiati criteri che ottimizzino il recupero dei rifiuti non pericolosi, con l'invio a smaltimento dei soli rifiuti pericolosi o non recuperabili;

DATO ATTO

- che, sulla base delle risultanze istruttorie e degli accertamenti eseguiti dagli organi competenti, risulta accertata la presenza di una situazione di degrado ambientale e di abbandono incontrollato di rifiuti storica tale da costituire concreto pregiudizio per la salute pubblica, per l'igiene e per l'ambiente;
- che la presenza di materiali contenenti amianto, alcuni dei quali in evidente stato di deterioramento e frammentazione, determina un rischio concreto di dispersione di fibre aerodisperse, imponendo l'adozione di immediate misure di prevenzione e messa in sicurezza;
- che l'area interessata risulta facilmente accessibile e pertanto esposta al rischio di ulteriori abbandoni di rifiuti.

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7, 8 e 10 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., prot. n. 96201 del 01.08.2025, notificata:

- alla Direttrice del Parco Archeologico di Gela;
- al Dirigente del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

quali soggetti individuati, sulla base dell'istruttoria svolta, come gestori e titolari del rapporto di godimento dell'area interessata, per l'adozione di un provvedimento volto a disporre la rimozione, l'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti non pericolosi, lo smaltimento dei rifiuti pericolosi ed il ripristino dello stato dei luoghi rinvenuti nell'ex area della Miniera Gessolungo ai sensi dell'art. 192 comma 3 del D.lgs 152/2006;

PRESO ATTO

- che il Parco Archeologico di Gela ha presentato istanza di accesso agli atti, prot. n. 3316 del 03.09.2025, successivamente accolta dal Comune, prot. n. 107667 del 05.09.2025 e prot. n. 108020 del 08.09.2025, con contestuale concessione di proroga dei termini procedurali;
- che, a seguito della consultazione della documentazione amministrativa, il Parco Archeologico ha chiesto la sospensione del procedimento di un mese con nota prot. n. 3464 del 16.09.2025, rappresentando la necessità di acquisire ulteriori determinazioni, richieste con nota prot. n. 2148 del 03.06.2025 al Superiore Dipartimento Regionale di riferimento;
- che il Comune con nota prot. n. 124612 del 16.10.2025, in ossequio ai principi di partecipazione procedimentale e collaborazione istituzionale, ha disposto una sospensione del procedimento per ulteriori trenta giorni;
- che, decorso anche tale termine, non risultano pervenute osservazioni, memorie difensive o documentazione idonea a modificare gli esiti dell'istruttoria amministrativa;

CONSIDERATO

- che l'istruttoria svolta ha consentito di ricostruire il quadro giuridico e fattuale relativo alla gestione dell'area dell'ex Miniera Gessolungo;
- che dalla documentazione acquisita, dai verbali del Tavolo Tecnico, dagli accertamenti della Polizia Giudiziaria e dagli atti trasmessi dagli Enti interessati emerge che il Parco Archeologico di Gela esercita le funzioni di gestione del sito e risulta titolare di un concreto rapporto di godimento dell'area;
- che permane in capo alla Regione Siciliana la titolarità del bene, mentre il Parco Archeologico di Gela esercita le funzioni gestionali attribuite dalla Regione stessa;
- che, pertanto, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, i soggetti obbligati agli interventi di rimozione, recupero, smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi sono individuati nei soggetti che, in ragione del rapporto di gestione e godimento dell'area, risultano destinatari degli obblighi di custodia e vigilanza derivanti dalla normativa vigente;

CONSIDERATO ALTRESÌ

- che il presente provvedimento non è finalizzato all'accertamento della responsabilità

materiale dell'abbandono dei rifiuti;

- che esso costituisce esclusivamente applicazione dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, il quale impone ai soggetti obbligati l'esecuzione degli interventi di rimozione e ripristino, sulla base degli accertamenti effettuati nell'ambito del procedimento amministrativo;
- che il presente provvedimento trova fondamento nell'obbligo di tutela della salute pubblica, dell'ambiente e dell'igiene urbana;

PRESO ATTO

che, ad oggi, non risulta essere stato eseguito alcun intervento di:

- messa in sicurezza dell'area;
- rimozione dei rifiuti;
- smaltimento dei rifiuti pericolosi;
- recupero dei rifiuti recuperabili;
- bonifica dei luoghi;
- prevenzione di ulteriori conferimenti abusivi.

RITENUTO

- che ricorrono i presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti dall'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione della situazione di degrado ambientale e del rischio igienico-sanitario derivante dalla presenza di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, nonché di materiali contenenti amianto;
- che sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006;
- che risulta necessario imporre ai soggetti obbligati l'esecuzione degli interventi di:
 - messa in sicurezza dell'area;
 - caratterizzazione dei rifiuti;
 - rimozione dei rifiuti;
 - recupero e smaltimento presso impianti autorizzati;
 - ripristino dello stato dei luoghi;
 - adozione di idonee misure di custodia e prevenzione.

RITENUTO infine che il presente provvedimento costituisce misura necessaria ed indifferibile per assicurare la tutela dell'ambiente, della salute pubblica e dell'igiene urbana, non essendo ulteriormente differibile l'esecuzione degli interventi prescritti;

RICHIAMATI

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l'art. 50, commi 4 e 5;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale Sicilia n. 7/2019 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 192, 255 e 256;
- lo Statuto del Comune di Caltanissetta;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

PROPONE

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DI ADOTTARE ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 50, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nei confronti:

- del **Direttore del Parco Archeologico di Gela** *omissis generalità soggette a tutela della privacy* ;
- del **Dirigente del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana** *omissis generalità soggette a tutela della privacy*;

quali soggetti obbligati, in qualità di gestori e titolari del rapporto di godimento dell'area, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., come accertato all'esito dell'istruttoria amministrativa, ferma restando la titolarità del bene in capo alla Regione Siciliana, relativamente all'area dell'ex Miniera Gessolungo denominata:

"Museo Regionale delle Miniere di Caltanissetta – Gessolungo"

identificata catastalmente al foglio di mappa n. 98, particelle nn. 125, 126, 50, 56, 57 e 58 del Comune

di Caltanissetta, affinché provvedano agli interventi di messa in sicurezza, rimozione, recupero e/o smaltimento dei rifiuti presenti e al ripristino dello stato dei luoghi;

DI PROVVEDERE con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza nell'area dell'ex Miniera Gessolungo sita nel Comune di Caltanissetta, identificata catastalmente al foglio di mappa n. 98, particelle nn. 125, 126, 50, 56, 57 e 58, alle seguenti attività:

1. **Messa in sicurezza dell'area** - Procedere alla immediata messa in sicurezza dell'area interessata dalla presenza dei rifiuti, con particolare riferimento ai materiali contenenti amianto classificati come rifiuti speciali pericolosi con codice EER 17.06.05*, adottando tutte le misure necessarie a prevenire rischi per la salute pubblica e per l'ambiente;
2. **Caratterizzazione e classificazione dei rifiuti** -Procedere alla caratterizzazione, classificazione e quantificazione dei rifiuti presenti nell'area, secondo quanto previsto dalla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., attraverso soggetti qualificati ed autorizzati;
3. **Rimozione e gestione dei rifiuti** - Provvedere alla raccolta, rimozione, trasporto, recupero e/o smaltimento:
 - dei rifiuti urbani presenti;
 - dei rifiuti speciali non pericolosi;
 - dei rifiuti speciali pericolosi;
 - dei materiali contenenti amianto.

mediante imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti ai sensi della normativa vigente;

4. **Conferimento presso impianti autorizzati** - Provvedere al conferimento dei rifiuti presso impianti autorizzati, nel rispetto della normativa vigente, trasmettendo al Comune di Caltanissetta:
 - formulari di identificazione dei rifiuti (FIR);
 - documentazione attestante l'avvenuto recupero e/o smaltimento;
 - eventuali certificazioni relative alla gestione dei rifiuti contenenti amianto.
5. **Ripristino dello stato dei luoghi** - Procedere al completo ripristino e bonifica dell'area interessata mediante:
 - eliminazione dei residui di rifiuti;

- pulizia delle aree interessate;
- ripristino delle condizioni igienico-sanitarie ed ambientali;
- eventuale sistemazione del terreno interessato dagli interventi.

6. **Prevenzione di nuovi abbandoni** - Adottare idonee misure finalizzate ad impedire il reiterarsi dell'abbandono incontrollato di rifiuti, mediante:

- installazione di adeguata recinzione;
- chiusura e controllo degli accessi;
- apposizione di cartellonistica informativa e di divieto;
- ogni ulteriore misura ritenuta necessaria per garantire la custodia dell'area;

DI COMUNICARE a questo Comune – Servizio Ambiente l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato nelle varie fasi al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo;

DI DISPORRE:

- **che il Servizio Ambiente del Comune di Caltanissetta provveda al monitoraggio dell'esecuzione della presente ordinanza e agli eventuali controlli tecnici necessari;**
- **che il Comando di Polizia Municipale provveda:**
 - alla vigilanza sul rispetto del presente provvedimento;
 - alla verifica dell'avvenuta esecuzione degli interventi prescritti;
 - all'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza in caso di inosservanza;
- **che copia della presente ordinanza venga trasmessa:**
 - al Direttore del Parco Archeologico di Gela;
 - al Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
 - all'ARPA Sicilia – Struttura Territoriale di Caltanissetta/Enna;
 - all'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta;
 - al Comando di Polizia Municipale;
 - alla Prefettura di Caltanissetta per opportuna conoscenza.
- **che la presente ordinanza sia:**

- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Caltanissetta;
- pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

SI AVVERTE

- che, in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza entro il termine assegnato, il Comune procederà, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari in danno dei soggetti obbligati, con recupero delle somme anticipate mediante iscrizione a ruolo e riscossione coattiva;
- Resta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle previste dagli artt. 255 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006;

L'Istruttore Tecnico

Dott.ssa Annamaria Salerno

Il Responsabile del Servizio Ambiente

Dott. Geol. Carmelina Ermelinda Leonardi

Il Dirigente della II Direzione

Dott. Ing. Giuseppe Tomasella

IL SINDACO

VISTO l'art. 50 comma 4 e 5 del T.U.E.L il quale demanda al Sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti per garantire l'igiene e la salute pubblica;

VISTA la superiore proposta per i motivi contingibili e urgenti meglio descritti in narrativa;

ORDINA

DI ADOTTARE ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 50, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nei confronti:

- del **Direttore del Parco Archeologico di Gela** *omissis generalità soggette a tutela della privacy*;
- del **Dirigente del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana** *omissis generalità soggette a tutela della privacy*;

quali **soggetti obbligati, in qualità di gestori e titolari del rapporto di godimento dell'area, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., come accertato all'esito dell'istruttoria amministrativa, ferma restando la titolarità del bene in capo alla Regione Siciliana**, relativamente all'area dell'ex Miniera Gessolungo denominata:

"Museo Regionale delle Miniere di Caltanissetta – Gessolungo"

identificata catastalmente al foglio di mappa n. 98, particelle nn. 125, 126, 50, 56, 57 e 58 del Comune di Caltanissetta, affinché provvedano agli interventi di messa in sicurezza, rimozione, recupero e/o smaltimento dei rifiuti presenti e al ripristino dello stato dei luoghi;

DI PROVVEDERE con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza nell'area dell'ex Miniera Gessolungo sita nel Comune di Caltanissetta, identificata catastalmente al foglio di mappa n. 98, particelle nn. 125, 126, 50, 56, 57 e 58, alle seguenti attività:

1. **Messa in sicurezza dell'area** - Procedere alla immediata messa in sicurezza dell'area interessata dalla presenza dei rifiuti, con particolare riferimento ai materiali contenenti amianto classificati come rifiuti speciali pericolosi con codice EER 17.06.05*, adottando tutte le misure necessarie a prevenire rischi per la salute pubblica e per l'ambiente;
2. **Caratterizzazione e classificazione dei rifiuti** -Procedere alla caratterizzazione, classificazione e quantificazione dei rifiuti presenti nell'area, secondo quanto previsto dalla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., attraverso soggetti qualificati ed autorizzati;
3. **Rimozione e gestione dei rifiuti** - Provvedere alla raccolta, rimozione, trasporto, recupero e/o smaltimento:
 - dei rifiuti urbani presenti;
 - dei rifiuti speciali non pericolosi;
 - dei rifiuti speciali pericolosi;
 - dei materiali contenenti amianto.

mediante imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti ai sensi della normativa vigente;

4. **Conferimento presso impianti autorizzati** - Provvedere al conferimento dei rifiuti presso impianti autorizzati, nel rispetto della normativa vigente, trasmettendo al Comune di Caltanissetta:

- formulari di identificazione dei rifiuti (FIR);
- documentazione attestante l'avvenuto recupero e/o smaltimento;
- eventuali certificazioni relative alla gestione dei rifiuti contenenti amianto.

5. **Ripristino dello stato dei luoghi** - Procedere al completo ripristino e bonifica dell'area interessata mediante:

- eliminazione dei residui di rifiuti;
- pulizia delle aree interessate;
- ripristino delle condizioni igienico-sanitarie ed ambientali;
- eventuale sistemazione del terreno interessato dagli interventi.

6. **Prevenzione di nuovi abbandoni** - Adottare idonee misure finalizzate ad impedire il reiterarsi dell'abbandono incontrollato di rifiuti, mediante:

- installazione di adeguata recinzione;
- chiusura e controllo degli accessi;
- apposizione di cartellonistica informativa e di divieto;
- ogni ulteriore misura ritenuta necessaria per garantire la custodia dell'area;

DI COMUNICARE a questo Comune – Servizio Ambiente l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato nelle varie fasi al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo;

DISPONE

Al Direttore del Parco Archeologico di Gela *omissis generalità soggette a tutela della privacy* ed al Dirigente del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana *omissis generalità soggette a tutela della privacy*, quali soggetti obbligati, in qualità di gestori e titolari del rapporto di godimento dell'area identificata catastalmente al foglio di mappa 98 particelle al 125, 126, 50, 56, 57 e 58, in territorio del Comune di Caltanissetta;

DARE atto che gli Uffici comunali competenti in materia di controllo effettuino tutti i controlli

necessari affinché si possano verificare nelle varie fasi il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie ed ambientali;

FARE carico al Comando di Polizia Municipale, in relazione a quanto contenuto nella premessa della presente la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza;

CHE in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'art. 50 del D.Lgs.vo n°267/2000, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria;

CHE copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Direzione Polizia Municipale e all'ARPA Sicilia di Caltanissetta;

PUBBLICARE il presente Provvedimento all'Albo Pretorio del Comune;

PUBBLICARE il presente Provvedimento in Amministrazione Trasparente nella sottosezione Provvedimento "*Amministrazione trasparente*" – sottosezione "*Provvedimenti degli organi di indirizzo politico - amministrativo*" – categoria "*Ordinanze Sindacali*";

Si attesta che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis, L. 241/90 e dell'art. 6 D. P.R. n. 62/2013;

Si da atto che sono state osservate le misure di prevenzione della corruzione previste nel vigente PTPCT di cui al PIAO 2026/2028 n. 53 del 30/04/2026;

AVVERTENZE Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i., siccome introdotta nell'Ordinamento Regionale, si avverte che:

1. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Linda Leonardi email: l.leonardi@comune.caltanissetta.it;
2. Il soggetto titolare del potere sostitutivo del presente provvedimento è il Dirigente della II Direzione Ing. G. Tomasella (Decr. Sind. n. 90/2024) email: ing.tomasella@comune.caltanissetta.it;
3. Il soggetto titolare del potere sostitutivo del Dirigente è il Segretario Generale Dott.ssa Cinzia Chirieleison email segretariogenerale@comune.caltanissetta.it, giusta Det. Sind. n° 69 del 08/10/2024.;
4. Contro il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso amministrativo in opposizione entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione o notificazione se prevista;
 - ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'Albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo (D.Lgs. 2.7.2010, n. 104), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, da proporre entro 120 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'Albo o dalla data di notificazione o

comunicazione se prevista (art. 23 dello Statuto regionale, approvato con r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 e convertito in legge costituzionale febbraio 1948, n. 2).

IL SINDACO

Avv. Walter Calogero Tesauo

Il Responsabile dell'atto:F.to Ing. Giuseppe Tomasella

Caltanissetta, 10/08/2026

Sindaco
TESAURO WALTER CALOGERO / InfoCamere
S.C.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale